JUS COGENS

Movimento per la giustizia, i diritti fondamentali e la responsabilità internazionale

Motto: ERGA OMNES

STATUTO ORGANICO

Documento fondativo n. 01
Versione 2.0 – 21 novembre 2026

PREAMBOLO

JUS COGENS nasce dalla volontà di promuovere una cultura politica, giuridica, sociale ed economica fondata sulla dignità della persona umana, sulla tutela dei diritti fondamentali, sulla giustizia, sulla pace, sulla responsabilità delle istituzioni e sulla partecipazione democratica dei cittadini.

Il Movimento riconosce il valore dei principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, con particolare riferimento alle norme imperative di diritto internazionale generale (*jus cogens*) e agli obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme (*obblighi erga omnes*), nel rispetto delle rispettive definizioni e della loro distinzione giuridica.

JUS COGENS intende contribuire, attraverso strumenti democratici, culturali, scientifici, giuridici e politici, alla costruzione di una società nella quale i diritti non siano soltanto proclamati, ma concretamente conosciuti, esercitati, tutelati e garantiti.

Il Movimento opera nel rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, del pluralismo, della legalità, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli.

Ispirandosi al principio **ERGA OMNES**, considera la tutela dei diritti fondamentali una responsabilità che riguarda tutti.

TITOLO I

IDENTITÀ, NATURA GIURIDICA E PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita l'associazione politica e culturale denominata **«JUS COGENS – Movimento per la giustizia, i diritti fondamentali e la responsabilità internazionale»**, di seguito denominata «Movimento».
2. La denominazione abbreviata ufficiale è **JUS COGENS**.
3. Il motto istituzionale è **ERGA OMNES**.
4. Il Movimento può utilizzare un simbolo, un emblema, un'identità grafica e denominazioni comunicative approvati dal Comitato Direttivo, nel rispetto della legge e delle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 2 – Natura giuridica

1. JUS COGENS è costituito come associazione politica non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile.
2. L'associazione è autonoma, indipendente e priva di scopo di lucro.
3. Il Movimento non persegue finalità speculative e non distribuisce, neppure indirettamente, utili o avanzi di gestione ai propri associati, amministratori o collaboratori.
4. Il Movimento può svolgere attività politica, culturale, formativa, scientifica, divulgativa, editoriale e di promozione sociale, nel rispetto della normativa applicabile.
5. L'eventuale partecipazione a consultazioni elettorali, campagne referendarie o altre iniziative istituzionali avviene nel rispetto delle disposizioni legislative e degli adempimenti eventualmente previsti.

Articolo 3 – Sede e durata

1. La sede nazionale del Movimento è stabilita in _____.
2. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Comitato Direttivo e comunicato agli associati.
3. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Nazionale e comporta, ove necessario, l'aggiornamento del presente Statuto.
4. Il Movimento può istituire sedi operative, rappresentanze, coordinamenti territoriali e articolazioni tematiche in Italia e all'estero.
5. La durata dell'associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo il presente Statuto.

Articolo 4 – Autonomia e indipendenza

1. JUS COGENS esercita la propria attività in piena autonomia organizzativa, politica, amministrativa, patrimoniale e decisionale.
2. Il Movimento è autonomo rispetto a partiti, associazioni, comitati, fondazioni, movimenti e organizzazioni di qualsiasi natura.
3. L'eventuale collaborazione con il Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI), con istituzioni, università, centri di ricerca, associazioni o organismi nazionali e internazionali non comporta subordinazione, fusione, rappresentanza automatica o confusione patrimoniale.
4. Ogni collaborazione deve essere compatibile con le finalità statutarie e formalizzata, quando opportuno, mediante accordi o protocolli.
5. JUS COGENS mantiene propri associati, organi, deliberazioni, patrimonio, contabilità, archivi e responsabilità.

Articolo 5 – Principi ispiratori

Il Movimento fonda la propria azione sui seguenti principi:

a. dignità inviolabile della persona umana;

b. libertà, uguaglianza e non discriminazione;

c. sovranità popolare e partecipazione democratica;

d. legalità, certezza del diritto e responsabilità istituzionale;

e. tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali;

f. giustizia, solidarietà e coesione sociale;

g. pace, cooperazione internazionale e soluzione pacifica delle controversie;

h. tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e delle generazioni future;

i. pluralismo culturale, linguistico e identitario;

j. trasparenza, integrità e responsabilità nell'esercizio del potere;

k. promozione della conoscenza e dell'educazione civica e giuridica.

Articolo 6 – Riferimenti costituzionali e internazionali

1. Il Movimento opera nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e dell'ordinamento giuridico vigente.
2. Assume quali riferimenti fondamentali, nei rispettivi ambiti di applicazione:
    - la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;
    - la Carta delle Nazioni Unite;
    - il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966;
    - il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;
    - la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
    - la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    - gli altri strumenti internazionali e regionali di tutela dei diritti umani.
3. Il Movimento promuove la conoscenza della Legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica ed esecuzione dei Patti internazionali del 1966.
4. Il Movimento riconosce il valore delle norme imperative di diritto internazionale generale (*jus cogens*) e degli obblighi *erga omnes*, secondo il diritto internazionale e la loro elaborazione giurisprudenziale e scientifica.
5. Nessun richiamo ai principi internazionali attribuisce al Movimento poteri giurisdizionali, autoritativi o sostitutivi delle istituzioni competenti.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 7 – Finalità generali

JUS COGENS persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere la tutela effettiva dei diritti fondamentali e della dignità umana.
2. Rafforzare la partecipazione democratica e la consapevolezza dei cittadini.
3. Diffondere la cultura della legalità, della giustizia e della responsabilità pubblica.
4. Favorire il rispetto del diritto costituzionale, europeo e internazionale.
5. Promuovere la pace, la cooperazione tra i popoli e la prevenzione dei conflitti.
6. Contrastare ogni forma di discriminazione, abuso, violenza e lesione dei diritti.
7. Promuovere un modello di sviluppo economico sostenibile, equo e inclusivo.
8. Sostenere la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente.
9. Favorire la formazione civica, giuridica, economica e istituzionale.
10. Contribuire alla diffusione di una cultura politica fondata sulla competenza, sulla trasparenza e sulla responsabilità.

Articolo 8 – Diritti fondamentali e giustizia

Il Movimento promuove iniziative volte a:

a. tutelare i diritti civili e politici;

b. sostenere i diritti economici, sociali e culturali;

c. difendere la libertà di espressione, di informazione e di associazione;

d. promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità;

e. sostenere l'accesso alla giustizia e la conoscenza dei diritti;

f. contrastare ogni forma di abuso di potere e discriminazione;

g. promuovere la tutela delle persone vulnerabili;

h. favorire la cultura della legalità e della responsabilità individuale e istituzionale.

Articolo 9 – Sovranità popolare e partecipazione democratica

1. Il Movimento riconosce la partecipazione democratica quale elemento essenziale della vita pubblica.
2. Promuove strumenti di consultazione, iniziativa civica, confronto pubblico, deliberazione partecipata e controllo democratico.
3. Sostiene la trasparenza dei processi decisionali e la responsabilità degli eletti e dei titolari di funzioni pubbliche.
4. Promuove l'educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione consapevole.
5. Ogni iniziativa è svolta attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle competenze delle istituzioni.

Articolo 10 – Famiglia, minori e generazioni future

1. Il Movimento promuove la tutela della dignità, dei diritti e del benessere dei minori.
2. Sostiene la protezione della famiglia e delle relazioni di cura, nel rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ordinamento.
3. Promuove politiche di sostegno alla genitorialità, all'educazione, all'infanzia e all'adolescenza.
4. Riconosce l'importanza della protezione dei minori negli ambienti digitali e nella comunicazione.
5. Sostiene la responsabilità intergenerazionale nelle scelte economiche, sociali e ambientali.

Articolo 11 – Giustizia economica e fiscale

1. Il Movimento promuove equità fiscale, trasparenza finanziaria e responsabilità nell'impiego delle risorse pubbliche.
2. Sostiene politiche orientate alla riduzione delle disuguaglianze economiche e territoriali.
3. Promuove la tutela del lavoro, della dignità professionale e dell'iniziativa economica lecita.
4. Favorisce l'accesso al credito, alla formazione e alle opportunità produttive.
5. Sostiene modelli economici capaci di coniugare sostenibilità, innovazione e inclusione sociale.

Articolo 12 – Risorse naturali e ambiente

1. Il Movimento riconosce il valore delle risorse naturali quali beni essenziali per la vita, la dignità e lo sviluppo dei popoli.
2. Promuove la tutela dell'acqua, del suolo, dell'aria, delle foreste, della biodiversità, delle risorse energetiche e degli ecosistemi.
3. Sostiene la gestione responsabile, trasparente e sostenibile delle risorse naturali.
4. Favorisce la conoscenza dei modelli di economia circolare, della transizione energetica e dell'innovazione ambientale.
5. Promuove la prevenzione dell'inquinamento e la tutela delle generazioni future.
6. Sostiene la partecipazione informata delle comunità alle decisioni che incidono sul territorio e sulle risorse collettive.

Articolo 13 – Libertà digitali e innovazione

1. Il Movimento promuove la tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente digitale.
2. Sostiene la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e la trasparenza degli algoritmi.
3. Promuove l'accessibilità delle tecnologie e la riduzione del divario digitale.
4. Favorisce l'educazione digitale e l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.
5. Sostiene la libertà di informazione, la pluralità delle fonti e il contrasto alla manipolazione informativa.

Articolo 14 – Cultura, formazione e ricerca

1. Il Movimento promuove la formazione permanente, l'educazione civica e la conoscenza del diritto.
2. Favorisce la ricerca scientifica indipendente, il confronto interdisciplinare e la diffusione dei risultati.
3. Sostiene la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e linguistico.
4. Organizza conferenze, seminari, incontri, corsi, pubblicazioni e attività di studio.

5. Promuove collaborazioni con università, enti di ricerca, istituzioni e organizzazioni della società civile.

Articolo 15 – Cooperazione e responsabilità internazionale

1. Il Movimento promuove la cooperazione pacifica tra i popoli e il rispetto degli obblighi internazionali.
2. Favorisce lo studio e la divulgazione del diritto internazionale, dei diritti umani e della giustizia internazionale.
3. Sostiene la prevenzione dei conflitti e la soluzione pacifica delle controversie.
4. Promuove il dialogo tra istituzioni, comunità, organizzazioni e soggetti della società civile.
5. Può elaborare studi, osservazioni, proposte e documenti di analisi, senza attribuirsi competenze o poteri riservati a organi internazionali o giurisdizionali.

Articolo 16 – Strumenti operativi

Per realizzare le proprie finalità, il Movimento può:

a. elaborare programmi, proposte e documenti di indirizzo;

b. promuovere campagne pubbliche e iniziative di sensibilizzazione;

c. organizzare incontri, convegni, assemblee e manifestazioni;

d. svolgere attività editoriali e divulgative;

e. istituire gruppi di studio, osservatori e commissioni tematiche;

f. realizzare attività formative e di ricerca;

g. stipulare accordi e protocolli di collaborazione;

h. partecipare a consultazioni e iniziative pubbliche;

i. promuovere petizioni, proposte e iniziative consentite dalla legge;

j. utilizzare strumenti digitali per la partecipazione e la comunicazione;

k. sostenere iniziative coerenti con le finalità statutarie.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 17 – Requisiti di adesione

1. Possono aderire a JUS COGENS le persone fisiche che condividano le finalità del Movimento e ne accettino lo Statuto e i regolamenti.
2. L'adesione è libera, volontaria e individuale.
3. Non possono essere imposte discriminazioni fondate su sesso, origine, lingua, religione, opinioni personali, condizioni sociali o economiche.
4. L'adesione comporta l'accettazione dei principi democratici e delle regole organizzative del Movimento.
5. Le modalità di adesione dei minorenni, ove ammesse, sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della normativa applicabile e delle necessarie garanzie.

Articolo 18 – Domanda di ammissione

1. La domanda di adesione è presentata alla Segreteria Nazionale mediante il modulo ufficiale.
2. La domanda deve contenere i dati necessari all'identificazione del richiedente, la dichiarazione di adesione allo Statuto e l'accettazione delle regole organizzative.
3. Il Comitato Direttivo, o l'organo da esso delegato, delibera sull'ammissione entro trenta giorni.
4. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.
5. L'interessato può chiedere il riesame della decisione al Collegio di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. L'ammissione diventa efficace con l'accoglimento della domanda e il versamento della quota associativa eventualmente prevista.

Articolo 19 – Diritti degli associati

Ogni associato in regola con gli obblighi statutari ha diritto di:

a. partecipare alle attività del Movimento;

b. intervenire e votare nell'Assemblea Nazionale;

c. eleggere gli organi sociali ed essere eletto, secondo i requisiti previsti;

d. presentare proposte, interrogazioni e iniziative;

e. ricevere informazioni sull'attività e sulla gestione del Movimento;

f. consultare, secondo modalità definite dal regolamento, i documenti associativi e i rendiconti;

g. partecipare alle consultazioni interne;

h. recedere liberamente dall'associazione;

i. rivolgersi al Collegio di Garanzia per la tutela dei propri diritti associativi.

Articolo 20 – Doveri degli associati

Ogni associato è tenuto a:

a. rispettare il presente Statuto e i regolamenti;

b. osservare le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi;

c. contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità del Movimento;

d. mantenere comportamenti coerenti con i principi di rispetto, correttezza e lealtà;

e. versare la quota associativa eventualmente deliberata;

f. non utilizzare il nome, il simbolo o le risorse del Movimento senza autorizzazione;

g. tutelare la riservatezza delle informazioni legittimamente riservate;

h. evitare condotte che arrechino danno materiale o reputazionale all'associazione.

Articolo 21 – Quota associativa

1. La quota associativa annuale è determinata dal Comitato Direttivo.
2. L'importo deve essere comunicato agli associati con adeguato preavviso.
3. La quota è personale, non trasferibile e non rivalutabile.
4. Le quote versate non sono rimborsabili, salvo i casi previsti dalla legge.
5. L'Assemblea può deliberare criteri di riduzione o esenzione per motivate condizioni personali o sociali.

Articolo 22 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario;

b. decesso;

c. mancato rinnovo della quota associativa, secondo le modalità regolamentari;

d. esclusione deliberata per gravi e comprovate violazioni dello Statuto o dei regolamenti.

Articolo 23 – Recesso ed esclusione

1. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale.
2. L'esclusione può essere deliberata esclusivamente per gravi motivi, tra cui:
    - violazione grave o reiterata dello Statuto;
    - uso illecito del nome o delle risorse del Movimento;
    - condotte incompatibili con i principi fondamentali dell'associazione;
    - grave danno arrecato all'associazione o ai suoi associati.
3. Prima della decisione, l'interessato deve ricevere contestazione scritta degli addebiti e un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie osservazioni.
4. La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato.
5. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia entro trenta giorni.
6. Il ricorso non pregiudica il diritto dell'interessato di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

7. La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né a una quota del patrimonio comune.

TITOLO IV

ORGANI DEL MOVIMENTO

Articolo 24 – Organi nazionali

Sono organi di JUS COGENS:

1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Presidente Nazionale;
3. il Comitato Direttivo Nazionale;
4. il Segretario Nazionale;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio di Garanzia.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di ulteriori organi consultivi o tecnici, senza alterare le competenze degli organi statutari.

Articolo 25 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del Movimento.
2. È composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea:
    - determina gli indirizzi generali del Movimento;
    - approva il programma politico e organizzativo;
    - elegge il Presidente Nazionale;
    - elegge i componenti del Comitato Direttivo;
    - elegge il Collegio di Garanzia;
    - approva il rendiconto annuale;
    - delibera sulle modifiche statutarie;
    - delibera sullo scioglimento dell'associazione;
    - decide sulle questioni di particolare rilevanza sottoposte alla sua competenza.
4. Ogni associato dispone di un voto.
5. Il diritto di voto non può essere ceduto né trasferito.

Articolo 26 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dal Comitato Direttivo oppure su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è comunicata almeno quindici giorni prima, mediante posta elettronica, PEC, pubblicazione nell'area riservata o altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità.
4. L'avviso indica data, ora, luogo o modalità telematica, ordine del giorno e documentazione essenziale.

5. L'Assemblea può svolgersi in presenza, in modalità telematica o in forma mista, purché siano garantiti identificazione dei partecipanti, diritto di intervento, voto e verbalizzazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un associato designato dai presenti.
7. Il verbale è redatto dal Segretario o da un verbalizzante nominato dall'Assemblea.

Articolo 27 – Quorum e deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni ordinarie sono approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi, salvo diversa disposizione statutaria.
4. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie richiedono:
    - in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
    - in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
5. Le deliberazioni di scioglimento richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
6. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese. Per le elezioni e le deliberazioni riguardanti persone, la votazione è segreta, salvo diversa decisione dell'interessato nei casi consentiti.
7. Le deleghe, ove ammesse, sono disciplinate dal regolamento e non possono compromettere la libertà e la genuinità della partecipazione.

Articolo 28 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente il Movimento nei rapporti con i terzi e in giudizio, nei limiti delle disposizioni statutarie e di legge.
2. È eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale.
3. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente:
    - rappresenta il Movimento;
    - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
    - convoca l'Assemblea secondo le disposizioni statutarie;
    - coordina l'attuazione degli indirizzi approvati;
    - vigila sul funzionamento degli organi;
    - sottoscrive gli atti di competenza;
    - conferisce deleghe operative, nei limiti delle proprie attribuzioni;
    - cura i rapporti istituzionali e le relazioni esterne.
5. Il Presidente non può assumere decisioni riservate all'Assemblea o al Comitato Direttivo.
6. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o da un componente del Comitato Direttivo delegato.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente, il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea entro sessanta giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
8. Fino alla nuova elezione, le funzioni urgenti e ordinarie sono assicurate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente più anziano del Comitato Direttivo.

Articolo 29 – Comitato Direttivo Nazionale

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo esecutivo e di amministrazione ordinaria del Movimento.
2. È composto dal Presidente Nazionale e da un numero di componenti compreso tra sei e quattordici, eletti dall'Assemblea Nazionale.
3. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Comitato Direttivo:
    - attua gli indirizzi dell'Assemblea;
    - coordina le attività nazionali;
    - approva il piano annuale delle attività;
    - determina la quota associativa;
    - delibera sulle domande di ammissione;
    - gestisce le risorse e il patrimonio;
    - approva il progetto di rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
    - istituisce commissioni e gruppi di lavoro;
    - nomina, tra i propri componenti o tra gli associati, il Segretario e il Tesoriere;
    - delibera sulle collaborazioni e sui protocolli;
    - adotta i provvedimenti urgenti di propria competenza.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che lo ritenga necessario.
6. La convocazione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima, salvo urgenze motivate.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica, garantendo identificazione e partecipazione effettiva.
10. Le decisioni sono verbalizzate e conservate agli atti.

Articolo 30 – Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è nominato dal Comitato Direttivo.
2. Dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha nominato, salvo revoca o dimissioni.
3. Il Segretario:
    - cura il funzionamento amministrativo e organizzativo;
    - gestisce il registro degli associati;
    - conserva i verbali e la documentazione;
    - coordina le comunicazioni interne;
    - supporta la convocazione degli organi;
    - cura gli adempimenti organizzativi;
    - collabora alla predisposizione della relazione annuale.
4. Il Segretario opera secondo le direttive del Presidente e del Comitato Direttivo.

Articolo 31 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo.
2. Dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha nominato, salvo revoca o dimissioni.

3. Il Tesoriere:
    - cura la gestione finanziaria e contabile;
    - registra entrate e uscite;
    - conserva la documentazione giustificativa;
    - predispone il rendiconto annuale;
    - monitora la regolarità dei pagamenti;
    - informa periodicamente il Comitato Direttivo sulla situazione economica;
    - collabora agli adempimenti fiscali e amministrativi.
4. Le operazioni bancarie e finanziarie sono effettuate secondo le deleghe deliberate dal Comitato Direttivo.
5. Il Tesoriere non può disporre autonomamente di spese straordinarie non autorizzate.

Articolo 32 – Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale.
2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I componenti non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente, Segretario o Tesoriere.
4. Il Collegio:
    - vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
    - esamina i ricorsi degli associati;
    - esprime pareri sulle controversie interne;
    - verifica la correttezza delle procedure disciplinari;
    - promuove la composizione delle controversie associative;
    - formula raccomandazioni agli organi competenti.
5. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
7. Il Collegio non esercita funzioni giurisdizionali e non sostituisce l'autorità giudiziaria.
8. I suoi componenti operano in autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi.

Articolo 33 – Decadenza, dimissioni e sostituzioni

1. Gli organi elettivi decadono alla scadenza del mandato, salvo proroga limitata agli atti ordinari necessari alla continuità amministrativa.
2. Il componente che intenda dimettersi comunica la propria decisione per iscritto.
3. In caso di cessazione di un componente del Comitato Direttivo, il Comitato può cooptare un associato in possesso dei requisiti, con ratifica della prima Assemblea utile.
4. Qualora venga meno più della metà dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.
5. In caso di cessazione del Presidente si applica l'articolo 28.
6. Le sostituzioni devono rispettare i principi di democraticità e trasparenza.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E TEMATICA

Articolo 34 – Articolazioni territoriali

1. Il Movimento può istituire coordinamenti regionali, provinciali, comunali e locali.
2. Le articolazioni territoriali operano nel rispetto dello Statuto, degli indirizzi nazionali e dei regolamenti.
3. Non hanno autonomia patrimoniale o giuridica distinta, salvo diversa deliberazione e costituzione secondo legge.
4. I coordinatori territoriali sono nominati o eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Ogni articolazione trasmette periodicamente una relazione sulle attività svolte.

Articolo 35 – Dipartimenti e commissioni tematiche

1. Il Comitato Direttivo può istituire dipartimenti, commissioni e gruppi di studio.
2. Le aree di attività possono comprendere:
    - diritti fondamentali e diritto internazionale;
    - giustizia e legalità;
    - economia, lavoro e fiscalità;
    - ambiente e risorse naturali;
    - famiglia, minori e politiche sociali;
    - innovazione e libertà digitali;
    - cultura, formazione e ricerca;
    - relazioni internazionali e cooperazione.
3. I responsabili sono nominati dal Comitato Direttivo.
4. Le commissioni hanno funzione consultiva, progettuale e propositiva, salvo deleghe specifiche.
5. Le loro attività devono essere documentate e riferite al Comitato Direttivo.

TITOLO VI

PATRIMONIO, FINANZA E TRASPARENZA

Articolo 36 – Patrimonio e fondo comune

1. Il patrimonio del Movimento è costituito dal fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile.
2. Il fondo comune comprende:
    - quote e contributi associativi;
    - contributi volontari;
    - donazioni e liberalità consentite dalla legge;
    - contributi e finanziamenti legittimamente ricevuti;
    - beni mobili e immobili eventualmente acquisiti;
    - proventi derivanti dalle attività istituzionali e accessorie consentite;
    - ogni altra entrata lecita.
3. Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.
4. Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né ottenere la restituzione di quote patrimoniali in caso di recesso.
5. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Articolo 37 – Gestione economica e rendiconto

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario annuale.
3. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro e veritiero le entrate, le uscite, le attività e la situazione patrimoniale del Movimento.
4. Il rendiconto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo motivate esigenze.
5. I documenti contabili e giustificativi sono conservati secondo i termini previsti dalla normativa applicabile.
6. Ogni spesa deve essere coerente con le finalità statutarie e adeguatamente documentata.

Articolo 38 – Trasparenza e controlli

1. Il Movimento assicura trasparenza nella gestione delle risorse e nell'attività degli organi.
2. Gli associati possono richiedere informazioni e consultare i rendiconti e i verbali, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.
3. Il Comitato Direttivo adotta procedure interne per autorizzazioni di spesa, gestione dei fondi, conservazione documentale e rendicontazione.
4. Le entrate e le uscite devono transitare attraverso strumenti tracciabili, ove richiesto dalla normativa o dalle procedure interne.
5. Il Movimento adempie agli obblighi di trasparenza, rendicontazione e comunicazione previsti dalla legge in relazione alle attività effettivamente svolte e alla propria eventuale qualificazione giuridica.
6. L'Assemblea può deliberare la nomina di un revisore o di un organo di controllo, quando opportuno o necessario.

Articolo 39 – Responsabilità e obbligazioni

1. Il Movimento risponde delle obbligazioni assunte nei limiti e secondo le disposizioni di legge.
2. Ai sensi dell'articolo 38 del Codice civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune.
3. Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nei termini previsti dalla legge.
4. Le deleghe e le autorizzazioni interne non eliminano né modificano le responsabilità stabilite dalla normativa vigente.
5. Ogni soggetto che agisce per conto del Movimento è tenuto a rispettare i limiti della delega ricevuta.

TITOLO VII

COMUNICAZIONE, DATI PERSONALI E DISCIPLINA INTERNA

Articolo 40 – Comunicazione e identità pubblica

1. Il Movimento adotta una comunicazione trasparente, corretta, verificabile e coerente con le proprie finalità.
2. Il nome, il simbolo e gli strumenti ufficiali di comunicazione sono utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati.
3. Le dichiarazioni rese a nome del Movimento devono rispettare gli indirizzi approvati dagli organi competenti.
4. Il Presidente Nazionale è il rappresentante istituzionale del Movimento, salvo deleghe formalmente conferite.
5. Il Comitato Direttivo può approvare un regolamento specifico per la comunicazione e l'utilizzo del simbolo.

Articolo 41 – Protezione dei dati personali

1. Il Movimento tratta i dati personali degli associati, dei collaboratori e degli interessati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.
2. Il trattamento deve essere fondato su una base giuridica appropriata, limitato alle finalità dichiarate e svolto secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.
3. I dati relativi alle opinioni politiche e alle altre categorie particolari sono trattati esclusivamente quando ricorrono le condizioni e le garanzie previste dall'articolo 9 del GDPR e dalle altre disposizioni applicabili.
4. Il Movimento informa gli interessati circa finalità, basi giuridiche, tempi di conservazione, diritti e modalità di esercizio degli stessi.
5. Le informazioni personali non possono essere cedute o diffuse al di fuori delle condizioni previste dalla legge.
6. Il Comitato Direttivo adotta le misure organizzative e tecniche necessarie alla protezione dei dati.

Articolo 42 – Regolamenti e disciplina interna

1. Il Movimento può adottare regolamenti attuativi per disciplinare:
    - procedure elettorali;
    - funzionamento degli organi;
    - adesioni e gestione degli associati;
    - organizzazione territoriale;
    - dipartimenti e commissioni;
    - amministrazione e contabilità;
    - comunicazione e identità visiva;
    - procedure disciplinari;
    - gestione documentale e protezione dei dati.
2. I regolamenti sono approvati dal Comitato Direttivo, salvo le materie riservate all'Assemblea dal presente Statuto.
3. I regolamenti non possono modificare, derogare o contraddire le disposizioni statutarie.
4. In caso di contrasto prevale il presente Statuto.

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate esclusivamente dall'Assemblea Nazionale straordinaria.
2. La proposta di modifica può essere presentata dal Comitato Direttivo oppure da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.
3. Il testo delle modifiche deve essere comunicato agli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni sono approvate con i quorum previsti dall'articolo 27.
5. Le modifiche acquistano efficacia dalla data della deliberazione, salvo diversa indicazione o adempimenti di legge.

Articolo 44 – Scioglimento

1. Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. La deliberazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità operative.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo il pagamento delle passività, è devoluto a uno o più enti o organizzazioni senza scopo di lucro con finalità analoghe o di utilità sociale, nel rispetto della normativa applicabile.
4. È in ogni caso esclusa la distribuzione del patrimonio residuo agli associati, agli amministratori e ai componenti degli organi.
5. La destinazione del patrimonio deve essere deliberata dall'Assemblea e attuata nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 45 – Disposizioni transitorie

1. In sede di costituzione, l'Assemblea costituente approva il presente Statuto e nomina gli organi provvisori del Movimento.
2. Gli organi provvisori restano in carica fino alla prima Assemblea elettiva, da convocarsi entro dodici mesi dalla costituzione.
3. La prima Assemblea elettiva provvede all'elezione degli organi secondo le disposizioni del presente Statuto.
4. Gli atti e gli impegni assunti in nome del Movimento prima della sua costituzione formale devono essere espressamente verificati e, ove opportuno, ratificati dagli organi competenti, senza pregiudizio per le responsabilità previste dalla legge.

Articolo 46 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le altre norme vigenti compatibili con la natura giuridica del Movimento.
2. Il presente Statuto deve essere interpretato in coerenza con i principi di democraticità, partecipazione, trasparenza, autonomia e tutela dei diritti degli associati.
3. Nessuna disposizione può essere interpretata nel senso di attribuire al Movimento poteri pubblici, giurisdizionali o internazionali che non gli siano riconosciuti dall'ordinamento.

FORMULA DI APPROVAZIONE

Il presente Statuto, composto da 46 articoli, è approvato dall'Assemblea costituente di JUS COGENS in data _____, unitamente all'Atto Costitutivo.

Luogo _____

Data _____

Il Presidente dell'Assemblea costituente

Firma _____

Il Segretario verbalizzante

Firma _____

I soci fondatori

Firme secondo l'elenco allegato al verbale costitutivo.